Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Presidente Relatore ed Estensore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 167/2025 P.U.

PROMOSSO DA

con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'. che li rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.

Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dai soggetti sovraindebitati in data 08.09.2025, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.,

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, nominato in data 29.05.2024 dall'O.C.C. Segretariato Sociale sede di Buscate (MI).

Udita la relazione del Giudice Delegato.

Rilevato che:

Sussistono i presupposti per la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 666 c.c.i.i. - procedure familiari - in quanto i soggetti sovraindebitati, risultano membri dello stesso nucleo ed attualmente conviventi.

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto i debitori sovraindebitati hanno la residenza nel Comune di e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove.

Sussiste la legittimazione dei debitori ricorrenti, ai sensi degli artt. 2 co.1 lett.c) e 269 c.c.i.i. in quanto gli stessi debitori non risultano assoggettabili alla procedura di Liquidazione Giudiziale ovvero di altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da Leggi speciali per la crisi e l'insolvenza,

La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori ricorrenti *(vd. Relazione dell'O.C.C.);*

Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);

Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. ("*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative*") desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni rese dalle parti ricorrenti.
In particolare, le parti debitrici presentano un'esposizione debitoria complessiva rispettivamente

- un debito personale di circa €. 15.625,12
- un debito personale di circa €. 4.744,52

oltre ad un debito di natura solidale di ulteriori €. 153.847,74, per un totale complessivo di circa €.174.217,38

che non appare ripianabile con il patrimonio disponibile ed ancor meno con i redditi percepiti complessivamente dai coniugi, redditi che neppure consentono di far fronte a tutte le obbligazioni di prossima scadenza.

Le parti ricorrenti hanno posto a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio costituito rispettivamente da

per

- Autovettura
- Saldo conto corrente cointestato

per

- Autovettura

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

- Saldo conto corrente cointestato

Con riferimento ai veicoli costituenti patrimonio dei debitori, essi non potranno che essere oggetto di immediata liquidazione da parte del liquidatore nominato trattandosi di beni mobili sottoposti a fermo amministrativo e, quindi, entrambi nell'impossibilità di circolare stante la natura sanzionatoria del fermo medesimo. Non può trovare accoglimento la richiesta di sospensione dei provvedimenti amministrativi iscritti sulle autovetture dei ricorrenti in quanto non è facoltà del giudice ordinario disporre la sospensione e/o ancor meno la revoca del provvedimento amministrativo se non all'esito della aggiudicazione del bene.

Quanto alle somme attualmente depositate sui conti correnti dovranno essere versate sul conto della procedura al netto di quanto utilizzato dai debitori per il loro mantenimento, tenuto conto del fabbisogno di seguito determinato e del tempo trascorso dal deposito della domanda (08.09.2025) sino alla percezione della successiva retribuzione.

Devono, inoltre, ritenersi costituire patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi futuri - incluso il trattamento di fine rapporto - derivanti dall'attività lavorativa svolta da unico percettore di reddito del nucleo familiare, e dal trattamento pensionistico che il medesimo percepirà, una volta maturato il relativo diritto *(presumibilmente nell'aprile 2026),* seppure nella misura eccedente l'importo mensile e complessivo ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare del soggetto sovraindebitato (art. 268 c. 4 lett. b c.c.i.i.).

La debitrice non risulta viceversa titolare di alcun reddito.

La mancata previsione nel CCI di una norma analoga al precedente articolo 14 *undecies* Legge n. 3/2012 che prevedeva espressamente l'acquisizione al patrimonio dei beni sopravvenuti non appare ostativa alla acquisizione dei redditi futuri in ragione dell'art. 142 c.2 CCI da ritenersi applicabile in via analogica alla Liquidazione Controllata ed ancor più dal dettato letterale del l'art. 268 c.4 CCI che esclude dalla liquidazioni controllata gli stipendi e le pensioni nei limiti indicati dal giudice.

Occorre preliminarmente rilevare come il programma di liquidazione non possa prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e "residuale" rispetto ai redditi complessivamente percepiti dal nucleo ma, a contrario, debba esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito "in eccesso" rispetto a tale somma *(anche in ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito*) sarà destinato inevitabilmente a far parte del patrimonio oggetto di distribuzione ai creditori.

Sotto tale profilo il primo dato rilevante si evince dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti che ha determinato in €.1.950,oo mensili il fabbisogno complessivo del nucleo familiare, di cui €.155,83 a titolo di RC auto, carburante, manutenzione auto e bollo rispetto a veicoli che non sono destinati alla circolazione.

A tale proposito appare evidente come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268 c.4 lett.b) c.c.i.i.. Nel caso di specie l'importo indicato dal Gestore della Crisi deve ritenersi congruo e compatibile alle esigenze di sostentamento dei soggetti sovraindebitati tenuto conto del venire meno dei costi di manutenzione delle autovetture ma degli inevitabili costi di trasporto pubblico che i coniugi dovranno sostenere, importo da ritenersi congruo anche rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (*assegno sociale aumentato della metà*

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).

Al fine di consentire agli organi della procedura la corretta gestione delle somme e la puntuale verifica dei redditi percepiti da il datore di lavoro provvederà a versare l'intera retribuzione/trattamento pensionistico dal medesimo percepiti direttamente sul conto corrente intestato alla procedura e la determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita al ricorrente, su libretto di deposito postale o sul conto bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato.

Da ultimo, si osserva sin d'ora che la **cessione volontaria dello stipendio** pattuita a favore di e il **pignoramento del quinto dello stipendio** con conseguente assegnazione al creditore) sono inopponibili dalla data di apertura del concorso, in quanto aventi ad oggetto crediti periodici futuri: la quota di reddito su cui insistono gli importi oggetto di cessione/assegnazione vengono ad esistenza di mese in mese con il sorgere del diritto al pagamento della retribuzione e, pertanto, per i ratei di credito non ancora venuti ad esistenza non può dirsi verificato l'effetto traslativo in favore del creditore a beneficio del quale la garanzia è prestata. I ratei successivi all'apertura del concorso fanno parte del 'patrimonio' del debitore che, al pari del restante patrimonio, viene a formare l'attivo a disposizione dei creditori concorsuali.

Ugualmente dovranno ritenersi improcedibili eventuali procedure esecutive mobiliari incardinate e pendenti nei confronti di

La procedura, ai sensi dell'art. 272 c.c.i.i. rimarrà aperta per tre anni decorrenti dalla data odierna ma comunque sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione anche ove eventualmente protrattesi oltre il triennio. È onere del Liquidatore formulare al Tribunale apposita istanza di chiusura - anche anteriormente rispetto al decorso del triennio - qualora non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

Ritenuto da ultimo che alla luce di quanto esposto è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dei ricorrenti di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014 e che sussistono a parere del Collegio giustificati motivi per disporre la nomina di un diverso professionista.

P.Q.M.

VISTO l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di

NOMINA Giudice Delegato

NOMINA Liquidatore il

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

ORDINA a il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato il termine sino al **24 dicembre 2025** a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare il reddito mensile nella misura di €. 1950,oo per dodici mensilità.

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore.

ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso il P.R.A., a cura del Liquidatore il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione del bene.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, scaduti i termini concessi per il deposito delle istanze di insinuazione al passivo, il progetto di stato passivo ed entro il termine del **24 dicembre 2025** provveda al deposito del programma di liquidazione.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, con cadenza semestrale a decorrere dalla data odierna, relazioni periodiche sullo stato della procedura.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, terminata l'esecuzione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione e del pagamento del proprio compenso.

RICHIAMA al Liquidatore la facoltà di segnalare, ove ne sussistano i presupposti, la possibilità di concedere al debitore il beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 c.c.i.i. depositando una relazione finalizzata all'esdebitazione di avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alle parti ricorrenti.

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 24.9.2025.

Il Presidente Relatore ed Estensore

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE